

Statuto Banca Popolare FriulAdria S.p.A.



 **FRIULADRIA**
CRÉDIT AGRICOLE

APERTI AL TUO MONDO.

>> Statuto FriulAdria

Aggiornato a seguito della delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci in data 16 aprile 2011, iscritto nel Registro delle Imprese di Pordenone in data 28 aprile 2011 n. 5443.

Indice

1.	Costituzione, denominazione, sede e durata della società	5
2.	Scopo e operazioni sociali	6
3.	Capitale ed azioni sociali	7
4.	Recesso	8
5.	Esercizio delle funzioni sociali	9
6.	Consiglio di Amministrazione	16
7.	Comitato esecutivo	24
8.	Sindaci	26
9.	Revisione legale dei conti	28
10.	Rappresentanza legale e firma sociale	29
11.	Direzione generale	30
12.	Bilancio e riparto utili	31

TITOLO 1

Costituzione, denominazione, sede e durata della società

Articolo 1

1. La società si denomina "Banca Popolare FriulAdria - società per azioni".
2. Essa prosegue l'attività della Banca Popolare FriulAdria società cooperativa a responsabilità limitata costituita in data 15 ottobre 1911.
3. La società fa parte del "Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole".
In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2

1. La società ha sede in Pordenone.
2. Essa può istituire e chiudere, nei modi di legge e previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

TITOLO 2

Scopo e operazioni sociali

Articolo 4

1. La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.
2. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, incluse la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO 3

Capitale ed azioni sociali

Articolo 5

1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 114.582.885,00 (centoquattordicimilionicinquecentoottantaduemilaottocentoottantacinque) diviso in n. 22.916.577 (ventiduemilioninovecentosedicimilacinquecentosettantasette) azioni ordinarie; potrà essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.
Con deliberazione in data 18 aprile 2011 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, ai sensi degli artt. 2440 e 2441, comma 4, cod. civ., con esclusione del diritto di opzione, di Euro 6.106.400,00 (seimilionicentoseimilaquattrocento) mediante emissione di n. 1.221.280 (unmilione duecentoventunomiladuecentoottanta) nuove azioni ordinarie, godimento regolare, da liberare mediante conferimento in natura da parte di "Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A.", con sede in Padova, di un ramo d'azienda composto da n. 15 (quindici) filiali bancarie, con termine finale per la sottoscrizione e contestuale conferimento alla data del 30 giugno 2011.

Articolo 6

1. La qualità di socio importa adesione allo statuto.
2. Il domicilio degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO 4

Recesso

Articolo 7

1. I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.
2. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO 5

Esercizio delle funzioni sociali

Articolo 8

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:
 - a) all'assemblea dei soci;
 - b) al consiglio di amministrazione;
 - c) al comitato esecutivo, se nominato;
 - d) al collegio sindacale;
 - e) al direttore generale ed ai vice direttori generali, se nominati.

ASSEMBLEA

Articolo 9

1. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, nella sede sociale, o in altro luogo, purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante avviso pubblicato nei termini di legge sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente anche regolamentare. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare nonché le altre informazioni previste dalla normativa vigente; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
2. La facoltà di integrazione dell'ordine del giorno può essere esercitata nei casi, modi e termini indicati dalla normativa vigente.
3. Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente; le comunicazioni dell'intermediario che ha rilasciato le prescritte certificazioni dovranno pervenire alla società entro il secondo giorno antecedente quello dell'assemblea.

Articolo 11

1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.
2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 12

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 13

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente più anziano nella carica, e, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età, se nominati. In loro mancanza, dall'amministratore presente più anziano nella carica, infine, in sua assenza, dalla persona nominata dall'assemblea.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge, ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

Articolo 14

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera, con voto palese, sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina o dal presente statuto.
3. L'assemblea ordinaria dei soci approva altresì:
 - i compensi spettanti ai membri degli organi da essa nominati;
 - le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.
4. Nei casi d'urgenza previsti dalla normativa, le operazioni con parti correlate di competenza assembleare possono essere assunte in deroga alle procedure previste dalla normativa stessa e dai correlati regolamenti.
5. All'assemblea deve essere fornita adeguata informativa in merito alle decisioni riguardanti le materie sopra elencate.

Articolo 15

1. La nomina dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste possono essere presentate da tanti azionisti che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.
2. Ai fini di dimostrare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti devono contestualmente depositare presso la sede sociale quanto necessario per la loro legittimazione all'intervento in assemblea.
3. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione; con riferimento alle liste presentate per l'elezione dei membri del collegio sindacale, devono essere indicati in ordine progressivo prima il candidato indicato come presidente, successivamente i candidati indicati come sindaci effettivi ed infine i sindaci supplenti.
4. Le liste presentate per la nomina del consiglio di amministrazione, che contengono un numero di candidati pari o superiore ai due terzi dei consiglieri da nominare, devono contenere da due a cinque candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16.
5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista è depositato - con le altre informazioni e dichiarazioni richieste dalla normativa pro tempore vigente - il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
8. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti viene tratto il primo candidato in base all'ordine progressivo indicato nella lista. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
9. All'elezione dei membri del collegio sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, tutti i componenti eccetto l'ultimo sindaco effettivo e l'ultimo supplente; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non sia stata presentata e votata da parte di soci collegati, ai sensi della vigente disciplina, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo ivi indicato, il primo sindaco effettivo ed il primo supplente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.
10. Se in base al procedimento anzidetto non risultassero eletti in numero sufficiente membri del consiglio di amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, tratti fra quelli che nella lista di maggioranza sono ultimi nell'ordine di elencazione, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti, tratti dalla stessa lista in base all'ordine progressivo di elencazione. Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei consiglieri da eleggere, all'elezione dei consiglieri mancanti provvede l'assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza semplice su proposta dei soci presenti.

11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale sono tratti per intero dalla stessa.
12. Per la nomina di quei membri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera con le maggioranze richieste dalla legge, fermo il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per i membri del consiglio di amministrazione previsti dall'art. 16.

TITOLO 6

Consiglio di amministrazione

Articolo 16

1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 a 15 membri, eletto dall'assemblea, con le modalità di cui al precedente art. 15, che inoltre ne determina il numero.
2. Al consiglio di amministrazione in via esclusiva e non delegabile spetta la funzione di supervisione strategica della società e la funzione di gestione, che viene esercitata avvalendosi del comitato esecutivo e dei componenti della direzione generale, se nominati.
3. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza richiesti dalla normativa applicabile, nonché del requisito della disponibilità di tempo.
4. Gli amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per uno o più esercizi, con un massimo di tre, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione.
6. Nel consiglio di amministrazione deve essere assicurata la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi. Ai consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della società.
I consiglieri non esecutivi prendono parte alle procedure di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e gestione dei rischi.

7. Ferma restando, ove più stringente, l'applicazione di requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile, nel consiglio di amministrazione devono essere nominati da tre a cinque consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza di seguito illustrati. Non possono essere nominati consiglieri indipendenti i seguenti soggetti:
 - a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.
8. Il venire meno dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, in capo ad un amministratore, non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito, in caso contrario l'amministratore decadrà.
9. Nel caso venga a mancare il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dal presente statuto, il consiglio di amministrazione procederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.
10. I consiglieri indipendenti devono vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale assicurando che essa sia svolta coerentemente con gli obiettivi di sana e prudente gestione e fanno parte dei comitati nomine, remunerazione e controllo interno, ove istituiti.

11. I componenti del consiglio di amministrazione non possono assumere incarichi esecutivi di amministrazione e direzione, né di controllo in altri gruppi bancari o assicurativi fatta eccezione per il Gruppo Crédit Agricole. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei componenti del consiglio di amministrazione, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

Articolo 17

1. Il consiglio di amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.
2. Può nominare, fra i suoi membri, fino a due vice presidenti.
3. Il presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli altri amministratori esecutivi; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni; sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali. A tal fine il Presidente svolge un ruolo non esecutivo.
Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Articolo 18

1. Il consiglio di amministrazione viene convocato, con cadenza di regola mensile, presso la sede della società o altrove purché nell'ambito dell'Unione Europea, dal presidente, o dall'amministratore che lo sostituisce a norma del successivo articolo 29, secondo comma, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del consiglio di amministrazione nonché a quelle del comitato esecutivo di cui al successivo articolo 23, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, siano identificati, sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
In tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.
3. Almeno un quarto degli amministratori in carica, o il collegio sindacale, possono chiedere per iscritto la convocazione del consiglio, indicando l'oggetto su cui deliberare.
4. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del consiglio e ai sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata a.r. anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta ricezione, almeno quattro giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 19

1. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del presidente presiede le adunanze il vice presidente più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, se nominati. In loro mancanza presiederà le adunanze l'amministratore presente più anziano nella carica.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo dei voti gli astenuti.
3. Alle riunioni partecipa con funzioni propositive il direttore generale, o, in sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce, secondo determinazione del consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio nomina il segretario tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio; in caso di sua assenza viene nominato di volta in volta un suo sostituto. Il segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal segretario stesso.

Articolo 20

1. Ai membri del consiglio di amministrazione, fermo restando - per quanto riguarda il presidente e, se nominati, i vice presidenti - il disposto dell'art. 2389, terzo comma del codice civile, spettano un compenso annuale, eventuali medaglie di presenza per le sedute di consiglio e di comitato, oltre al rimborso delle eventuali spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 21

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei necessari poteri per lo svolgimento della funzione di supervisione strategica della società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza esclusiva e non delegabile del consiglio di amministrazione, le decisioni concernenti:
 - a) le operazioni strategiche della società e l'approvazione dei piani industriali e finanziari;
 - b) la nomina e la revoca del direttore generale e dei vice direttori generali e il conferimento dei relativi poteri;
 - c) l'assunzione e la cessione di partecipazioni rilevanti, nonché gli accordi che incidono sulle medesime;
 - d) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni;
 - e) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla capogruppo nell'interesse del gruppo medesimo;
 - f) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di dirigente;
 - g) la nomina e la revoca, sentito il parere del collegio sindacale, dei responsabili della funzione di revisione interna, della funzione di conformità e di controllo dei rischi e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
 - h) le politiche di gestione del rischio nonché, sentito anche il parere del collegio sindacale, la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - i) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;

- l) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - m) l'eventuale costituzione di comitati interni.
3. Fermo restando la competenza dell'assemblea, sono altresì attribuite al consiglio di amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente comma:
- la fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;
 - l'istituzione e chiusura di sedi secondarie;
 - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - la riduzione del capitale sociale per perdite ai sensi dell'art. 2446 c.c. nel caso in cui la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 22

1. L'amministrazione della società spetta esclusivamente agli amministratori nominati dall'assemblea, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
2. Nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto il consiglio di amministrazione può delegare la funzione di gestione della società al comitato esecutivo, se nominato, determinando i limiti della delega in conformità all'art. 2381 c.c.. Le deleghe di gestione attribuite al comitato esecutivo, ove nominato, devono essere disciplinate in maniera chiara e puntuale, al fine di evitare ogni sovrapposizione di ruoli. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Poteri deliberativi potranno essere conferiti anche al direttore generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ai dipendenti investiti di determinate funzioni nonché ai preposti alle dipendenze entro predeterminati limiti graduati sulla base delle funzioni o del grado ricoperto.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di delega dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile salve altre diverse periodicità stabilite in relazione alla materia.
4. In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
5. In casi urgenti il presidente del consiglio di amministrazione potrà assumere, su proposta del direttore generale, decisioni di competenza del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate alla esclusiva competenza del consiglio di amministrazione a norma del precedente articolo 21.
6. Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate, in casi urgenti, qualora l'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, il presidente potrà assumere le relative decisioni in base alle disposizioni di legge.
7. Nei casi di assenza o impedimento, i poteri del presidente di cui ai commi 5 e 6 precedenti, sono rispettivamente svolti ed esercitati dall'amministratore che lo sostituisce a norma del successivo articolo 29, comma 2.
8. Le decisioni assunte dal presidente dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella prima riunione successiva.

TITOLO 7

Comitato esecutivo

Articolo 23

1. Il comitato esecutivo è nominato per il periodo di volta in volta determinato dal consiglio di amministrazione che ne determina le facoltà, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.
2. Al comitato esecutivo sono comunque delegate funzioni di gestione nonchè sono attribuiti poteri generali in materia di erogazione del credito, ivi comprese le deliberazioni richieste dall'art. 136 del Testo Unico Bancario. Delle decisioni assunte dovrà essere data notizia al consiglio di amministrazione nella sua prima riunione utile.
3. Il comitato esecutivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra 3 e 7; ne fa parte di diritto il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede.
4. Alle riunioni partecipa con funzioni propositive il direttore generale o chi lo sostituisce, secondo determinazione del consiglio di amministrazione.
5. La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del comitato esecutivo sono stabilite dal comitato stesso. Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo dei voti gli astenuti, e di esse viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario.
6. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario

COMITATI CONSILIARI

Articolo 24

1. Il consiglio di amministrazione può istituire, qualora le dimensioni e la complessità della società lo richiedano, un comitato per il controllo interno, un comitato nomine e un comitato remunerazioni, determinandone i poteri e il relativo regolamento di funzionamento.
2. Ove istituiti, i comitati sono composti da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, tra i quali devono essere presenti consiglieri indipendenti, che devono rappresentare la maggioranza dei componenti del comitato remunerazioni.
3. I comitati, ove istituiti, hanno le seguenti principali funzioni:
 - il comitato per il controllo interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale;
 - il comitato per la remunerazione ha funzioni propositive e consultive circa le politiche di remunerazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - il comitato nomine ha funzioni consultive e propositive in ordine alla nomina degli esponenti delle cariche sociali.
4. I membri dei comitati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti all'art. 16 dello statuto possono fare parte di più di un comitato.

TITOLO 8

Sindaci

Articolo 25

1. L'assemblea ordinaria elegge, con le modalità di cui all'art. 15, ogni tre esercizi tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti e determina la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio; ai sindaci spettano altresì eventuali medaglie di presenza per le sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, secondo la misura determinata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.
2. Ai sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.
3. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
4. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per video/teleconferenza nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 18.
5. I sindaci non possono assumere incarichi in organi diversi da quelli di controllo presso altre società appartenenti al gruppo o al conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
6. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare applicabile e la necessità, da parte dei sindaci, di garantire nel continuo la sussistenza del requisito della disponibilità di tempo.

Articolo 26

1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il collegio sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.
A tal fine, il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.
3. Il collegio sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.
4. I sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
5. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
6. Fermo restando l'obbligo di segnalazione alle Autorità di vigilanza di atti o fatti che possano costituire un'irregolarità di gestione o violazione di norme, previste dalla normativa vigente, il collegio sindacale segnala al consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
7. Il collegio sindacale verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla società.

TITOLO 9

Revisione legale dei conti

Articolo 27

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale. Per la nomina, i compiti i poteri e le responsabilità valgono le disposizioni di legge.

DIRIGENTE PREPOSTO**Articolo 28**

1. Il consiglio di amministrazione, ove obbligatorio per legge e non nominato in seno alla società capogruppo, nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio del collegio sindacale circa l'identità del soggetto da nominare.
Tale dirigente deve essere in possesso di specifici requisiti di professionalità.
2. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli ai sensi della disciplina vigente.
3. Per tutto quanto non previsto ai fini della regolamentazione dei poteri, dei doveri, delle modalità di esecuzione degli stessi, nonché delle responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si rinvia alle espresse disposizioni di legge.

TITOLO 10

Rappresentanza legale e firma sociale

Articolo 29

1. La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al presidente.
2. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da uno dei vice presidenti, se nominati, e, in mancanza di questi, dal consigliere in sede più anziano nella carica.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.
4. Il consiglio può, per determinate categorie di atti e di affari, conferire procura, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.
5. Per agevolare lo svolgimento del normale lavoro di banca, il consiglio può autorizzare dirigenti, quadri direttivi, impiegati ed altri dipendenti a firmare, singolarmente o congiuntamente, per quelle categorie di operazioni dallo stesso consiglio determinate.

TITOLO 11

Direzione generale

Articolo 30

1. La direzione generale è costituita dal direttore generale e da uno o più vice direttori generali ove nominati.
2. Essi provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo, se nominato, e a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi del precedente articolo 22 dal presidente.
3. Gestiscono gli affari correnti avvalendosi del personale all'uopo designato.

Articolo 31

1. Il direttore generale sovrintende alla gestione aziendale, è il capo dell'esecutivo e del personale della società ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferiti dal consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento il direttore generale è sostituito, secondo determinazione del consiglio di amministrazione, da uno dei vice direttori generali, se nominati. In loro mancanza il direttore generale è sostituito da uno o più dirigenti, secondo determinazione del consiglio di amministrazione.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO 12

Bilancio e riparto utili

Articolo 32

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio di amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.

Articolo 33

1. L'utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale, viene ripartito fra tutte le azioni, ferma restando la possibilità di destinare l'utile netto ad altre riserve, nonché alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo da utilizzarsi dal consiglio di amministrazione.

Articolo 34

1. I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e versati alla riserva straordinaria.

Articolo 35

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.



Banca Popolare FriulAdria S.p.A.
Sede sociale: Piazza XX Settembre 2 - 33170 Pordenone
Telefono 0434.233111
Capitale Sociale € 120.689.285,00 i.v.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone,
Codice Fiscale e Partita Iva 01369030935
Codice ABI 5336
Iscritta all'Albo delle banche al n. 5391
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
e appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7